



“BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025”

Art. 1 - FINALITA' E DOTAZIONE FINANZIARIA

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, di seguito indicata anche come Camera di commercio, nell'ambito dell'iniziativa strategica del sistema camerale “*La doppia transizione digitale ed ecologica*” 2023/2025, autorizzata dal Ministro delle imprese e del made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, con il presente bando intende incentivare l'avvio di percorsi volti allo sviluppo di interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di rafforzamento in ambito digitale.

Le risorse complessivamente stanziare per la presente iniziativa sono pari a € 84.000,00, finanziate con l'incremento del diritto annuale per il triennio 2023/2025 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i.

Art. 2 - AMBITO DI INTERVENTO

Il presente bando finanzia, tramite contributi a fondo perduto, i seguenti interventi:

Asse 1 - Transizione Energetica

- la *razionalizzazione dell'utilizzo di energia da parte delle imprese*, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni di gas clima-alteranti;
- sistemi di autoproduzione FER*, anche attraverso la partecipazione delle imprese a CER.

Asse 2 - Digitalizzazione

- l'adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi* focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 5.0.

Art. 3 - REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino all'erogazione dello stesso:

- essere micro, piccola o media impresa (MPMI) con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- avere sede e/o unità locale produttiva iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Sondrio¹;
- essere titolare di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo, unico e univoco;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori certificati dall'emissione del DURC con dicitura “Regolare”;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 dei Regolamenti n. 2023/2831 (GUUE L 2023/ del 15.12.2023) e n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

¹ Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.



8. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011, per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
9. non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Sondrio, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
10. non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili del presente bando.

Le domande presentate da imprese *non in possesso di uno o più dei requisiti* di cui sopra saranno dichiarate *non ammissibili*, fatta salva esclusivamente la possibilità di regolarizzare la posizione ai fini del diritto annuale camerale (punto 4), entro 10 giorni dalla richiesta formulata dagli uffici. In tal caso, la domanda si intenderà presentata nella data e ora di comunicazione della regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la domanda sarà considerata *non ammissibile*.

Il venir meno dei suddetti requisiti, in qualsiasi momento, comporta la revoca del contributo concesso, salvo il caso di DURC "irregolare" in fase di liquidazione come indicato al successivo art. 10.

Non sono ammesse ai contributi del presente Bando le imprese partecipate in qualsiasi misura, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici³.

Art. 4 - REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 (GUUE L 2023/ del 15.12.2023) e del Regolamento 1408/2013⁴ e s.m.i.

Tali Regolamenti, ai fini della verifica dei contributi in "*de minimis*" già concessi alla medesima impresa, stabiliscono altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa sono da considerare come un'unica impresa⁵. I contributi "*de minimis*" ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.

Non è prevista la cumulabilità dei contributi del presente Bando con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili.

È invece consentito il cumulo con le "*misure generali*" (es. credito di imposta), nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Art. 5 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE

² Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Come previsto dall'art. 4, comma 4, del "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" - Approvato dalla Giunta con deliberazione n. 60/GC del 11 luglio 2023, ratificata con deliberazione n. 12/CC/2023.

⁴ Così come modificato dai Regolamenti UE 2019/316, UE 2023/2831 e dal Regolamento UE 2024/3118.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" «impresa unica», tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Contributo a fondo perduto commisurato al 70% delle spese ammissibili come indicate al successivo articolo 6, con un contributo minimo di € 2.100,00 ed uno massimo di € 8.400,00.

L'investimento minimo previsto è di € 3.000,00.

Le domande con un importo di spese inferiore al minimo saranno considerate non ammissibili.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Al momento della presentazione della domanda di concessione sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva di € 100,00, nel rispetto dei pertinenti massimali “*de minimis*”, per imprese in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- hanno effettuato a partire dal 1 gennaio 2025, l'assessment di valutazione della maturità digitale presso il Punto Impresa Digitale o presso i Digital Innovation Hub, o che compilano uno fra i seguenti self-assessment:
 - Selfi e Zoom
 - PID Cyber Check
 - Sustainability
 - DigIT Test Promos
- hanno effettuato a partire dal 1° gennaio 2025, una nuova iscrizione al Registro nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro (RASL) tenuto dalle camere di commercio con contestuale attivazione di un percorso di alternanza.

Ogni impresa può presentare *una sola richiesta di contributo*.

Nel caso di presentazione di più richieste si tiene conto della prima.

Le imprese che hanno beneficiato del contributo nella passata edizione del bando⁶, possono presentare domande esclusivamente per tipologie di spese diverse da quelle già finanziate dal bando medesimo.

I “fornitori di servizi” ad altre imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del presente bando non possono presentare domande nell'ambito del bando stesso.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Asse 1 - Transizione Energetica

Sono considerate *ammissibili* a contributo le spese per i seguenti servizi di consulenza erogate direttamente da uno o più fornitori qualificati di cui all'art. 7, Asse 1 - Transizione Energetica:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale (“as is”) dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e delle opportunità di risparmio per l'impresa;
- e) implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;

⁶ Bando “Transizione Doppia transizione: energetica e digitale 2024”, approvato con determinazione n. 231/SG del 11 ottobre 2024.



- g) studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER;
- i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”);
- j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.

Sono inoltre ammissibili le spese per attività di formazione, di durata non inferiore a 40 ore totali, finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne, impiegate stabilmente all’interno dell’impresa.

Asse 2 - Digitalizzazione

Sono considerate ammissibili a contributo le spese di consulenza erogate direttamente da uno o più fornitori qualificati di cui all’art. 7, Asse 2 – Digitalizzazione, oltre a quelle per l’acquisto di programmi informatici (vedi elenco allegato beni immateriali ammissibili), anche sotto forma di canoni per adesione a sistemi in-cloud (senza vincoli relativi alla natura del fornitore) che riguardino una o più delle seguenti tecnologie:

1. robotica avanzata e collaborativa;
2. interfaccia uomo-macchina;
3. manifattura additiva e stampa 3D;
4. prototipazione rapida;
5. internet delle cose e delle macchine;
6. cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
7. cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
8. big data e analytics;
9. intelligenza artificiale;
10. blockchain;
11. integrazione verticale e orizzontale (comprese consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all’analisi e all’attestazione dell’interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali);
12. simulazione e sistemi cyber fisici;
13. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, software gestionale per l’automazione del magazzino, software per l’integrazione tecnologica della produzione, etc);
16. sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online);
17. e-commerce: realizzazione di piattaforme/sistemi di e-commerce (nb: il sito web deve essere attivo e l’intervento completato, la diretta titolarità dell’azienda richiedente deve essere verificabile tramite indicazione della partita iva proprietaria nel footer del sito), anche realizzazione di sistemi di e-commerce su piattaforme di soggetti terzi;
18. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
19. tecnologie per l’in-store customer experience;
20. interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO, SEM);



21. spese sostenute per creazione, rifacimento (allineati alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti, non vetrine statiche, non mero restyling grafico) o ottimizzazione del sito web (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato, la diretta titolarità dell'azienda richiedente deve essere verificabile tramite indicazione della partita iva proprietario nel footer del sito).

Per l'Asse 2 - DIGITALIZZAZIONE le spese per la formazione del personale sono ammesse nei seguenti casi, nella misura massima del 30% delle spese ammissibili:

- formazione integrata rispetto all'intervento consulenziale, erogata dal medesimo fornitore di servizi,
- formazione accessoria all'utilizzo dei software/piattaforme, erogata dal fornitore del servizio/software.

Sono escluse dalle spese ammissibili, per entrambi gli Assi, quelle per:

- acquisto di beni materiali;
- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.) non rientranti fra quelle di cui alla precedente lettera e) di cui all' Asse 1 - Transizione Energetica;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

Tutte le spese devono essere sostenute e pagate a partire dal 1 gennaio 2025 fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione del contributo. Tale termine deve intendersi quale termine ultimo di chiusura del progetto.

Tutte le spese da preventivo (fase di concessione) e da fattura (fase di liquidazione) si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero, condizione che deve essere opportunamente documentata in sede di domanda di concessione.

Non sono considerate *ammissibili* le seguenti spese:

- forniture di beni e servizi da parte di società collegate, controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁷ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" art. 2, comma 2 del Regolamento UE 2023/2831;
- spese non intestate al beneficiario e/o non quietanzate dallo stesso;
- spese sostenute in contanti, spese in auto fatturazione e lavori in economia, compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- accessorie quali spese di incasso, commissioni bancarie;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese ammissibili.

Art. 7 - FORNITORI DEI SERVIZI

⁷ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.





Asse 1 - Transizione Energetica

Ai fini del presente Bando, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza di uno o più fornitori tra i seguenti:

- a) “EGE – Esperti in Gestione dell'Energia” certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- b) “Energy Manager”⁸ e/o altri esperti che abbiano realizzato negli ultimi 36 mesi almeno tre attività/consulenze significative, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 6 (lettere da a) a j)). Tale esperienza sarà attestata dal fornitore stesso attraverso una dichiarazione⁹, firmata digitalmente, da allegare alla domanda di contributo;
- c) “Dottori commercialisti” iscritti al relativo Ordine professionale, limitatamente alle spese di predisposizione della fattibilità tecnico-economica e alla documentazione giuridica necessaria alla costituzione di una CER (art. 6, lettere g) e h)) e “Avvocati” iscritti all'Ordine, per la documentazione giuridica necessaria alla costituzione di una CER (art. 6, lettera h)).

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

Asse 2 - Digitalizzazione

I fornitori qualificati dei servizi possono essere:

- d) DIH-Digital Innovation Hub, EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali ed European Digital Innovation Hub (EDIH) previsti dal Reg. UE 2021/694 per la realizzazione di una rete europea di poli di innovazione digitale;
- e) poli di innovazione digitale selezionati ai sensi del decreto direttoriale 24/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- f) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Transizione 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- g) Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- h) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- i) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Transizione 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE), vedi presente link: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-eimpresa->

⁸ L'energy manager è un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, garante dell'ottimizzazione dei costi e dell'efficienza dei consumi. I requisiti richiesti per qualificarsi come Energy Manager, ai fini del presente bando, sono rappresentati dal possesso di un Diploma o Laurea in discipline tecnico-scientifiche e da un Attestato di partecipazione a corsi effettuati ai fini dell'abilitazione della figura di Energy Manager organizzati da soggetti accreditati.

⁹ Le dichiarazioni saranno oggetto di controllo a campione nella misura pari ad almeno il 10% delle domande ammissibili. Al fine di documentare l'attività svolta si chiederà di fornire documentazione attestante l'avvenuta attività quale ad esempio: contratti, preventivi, fatture etc.



40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-deicentri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati;

- j) start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
- k) Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elencodei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>);
- l) grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annuata - ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;
- m) Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy), come definiti dalla Legge 99/2022;
- n) fornitori iscritti all'"Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie 4.0" disponibile sul sito <https://www.unioncamerelombardia.it/progetti/dettaglio-progetto/elenco-fornitori-40>

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di Software.

Art. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione del contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello online "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), nella finestra temporale come di seguito specificato:

dalle ore 10:00 del 25 marzo 2025 fino alle ore 10:00 del 10 dicembre 2025,

salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande inviate prima e dopo tali termini e quelle trasmesse con altre modalità non saranno prese in considerazione.

La Camera di commercio di Sondrio si riserva la facoltà di prorogare il suddetto termine di scadenza come pure di riaprirlo, in caso di rifinanziamento del bando.

Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato il modulo di procura (*Allegato C*) per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale), sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale dell'intermediario.

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla richiesta di contributo in concessione (voucher), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **modulo di domanda - Allegato A (obbligatorio)** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- **Allegati:**
 - **Domanda su ASSE 1 - Transizione energetica: modulo servizi Allegato B_ASSE 1** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, che deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, Codice Fiscale e/o partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
 - definizione dei costi (consulenza o formazione) tramite presentazione dei relativi preventivi di spesa (si veda sotto);
 - dichiarazione del fornitore secondo il modulo *Allegato E*, firmata digitalmente dallo stesso relativa a quanto previsto alla lettera b) dell'articolo 7, Asse 1 - Transizione Energetica, ove applicabile.



- **Domanda su ASSE 2 - Digitalizzazione: modulo servizi Allegato B_ASSE 2** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, che deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, Codice Fiscale e/o partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
 - definizione dei costi (consulenza, software/piattaforme, formazione) tramite presentazione dei relativi preventivi di spesa (si veda sotto);
- **preventivi di spesa (obbligatori) redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una** sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente da cui si evinca con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti al 1 gennaio 2025 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati, ai sensi dell'art 7, Asse 2 - Digitalizzazione; non saranno ammessi auto preventivi; per le spese già sostenute alla data di pubblicazione del presente bando, è possibile presentare la relativa fattura anche in sede di domanda di concessione;
- **modulo di procura - Allegato C (obbligatorio), per entrambi gli assi:** nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal soggetto delegato;
- **dichiarazione sostitutiva - Allegato D per entrambi gli assi:** dell'atto di notorietà, solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL.

La mancata presentazione dei documenti obbligatori di cui sopra (allegati A, B, Preventivi di spesa e C, D e E se necessario) o la loro errata sottoscrizione da parte del soggetto titolato alla firma comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Ai fini dell'assegnazione della premialità di cui all'art. 5 quarto comma, pari a € 100, l'impresa deve attestare, alternativamente:

- il possesso del Rating di legalità;
- presentare uno fra i seguenti self-assessment/test messi a disposizione dalla Camera di commercio o acquisiti presso i Digital Innovation Hub in data successiva al 1 gennaio 2025:
 - Selfi e zoom
 - PID Cyber Check
 - Sustainability
 - DigIT Test Promos
- hanno effettuato a partire dal 1 gennaio 2025, una nuova iscrizione al [Registro nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro \(RASL\)](#), con contestuale attivazione di un percorso di alternanza.

Art. 9 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso con procedura “*valutativa a sportello*”, di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Saranno ammesse a tale fase le domande presentate con le modalità, i contenuti ed entro i termini di cui all'art. 8.

L'istruttoria è diretta alla verifica dei seguenti aspetti:

- sussistenza dei *requisiti soggettivi* ai sensi dell'art. 3 del presente bando;
- coerenza degli interventi candidati rispetto a quelli agevolabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando;



- congruità dei *preventivi* presentati per servizi di consulenza e/o di formazione, ai sensi dell'art. 6, ai fini della quantificazione delle spese ammissibili e rispondenza delle capacità professionali del fornitore per le spese di consulenza e i servizi di formazione cui all'art. 7 del presente bando;
- *capienza del massimale degli aiuti concedibili* nell'arco dei tre anni precedenti, tramite l'attivazione delle procedure previste dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di commercio può richiedere integrazioni documentali tramite PEC, nonché precisazioni e/o chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di invio della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Il procedimento di concessione delle domande di contributo si conclude, di norma, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di ricezione della domanda o di perfezionamento della stessa a seguito di integrazione.

Ai beneficiari verrà inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda una comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, che dovrà essere obbligatoriamente riportato nelle fatture presentate a rendicontazione come dettagliato al successivo art. 10. Tale comunicazione di avvenuta concessione dovrà essere reinviata alla Camera di commercio di Sondrio, sottoscritta digitalmente per accettazione, entro 20 giorni dalla ricezione, pena la decadenza del contributo.

Dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo decorrono i 120 giorni per la realizzazione e i 150 giorni per la rendicontazione del progetto ammesso.

Art. 10 - FASE DI RENDICONTAZIONE

Per ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute, a pena di decadenza¹⁰, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione della concessione, mediante pratica telematica accedendo attraverso lo sportello online "*Contributi alle imprese*", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef).

Il mancato rispetto del suddetto termine, come pure l'invio della domanda di liquidazione con modalità diverse determinerà la decadenza dal contributo assegnato ai sensi del successivo articolo 11, lettera f).

Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato il modulo di procura (Allegato C) per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale), sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale dell'intermediario.

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla richiesta di contributo in liquidazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- modulo di rendicontazione - Allegato F (obbligatorio)** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- modulo di procura - Allegato C** sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal soggetto delegato (obbligatorio nel caso di pratiche inviate tramite intermediario);
- copia delle **fatture elettroniche** in formato [*.pdf] **relative a spese sostenute dopo la concessione del contributo** per la realizzazione degli interventi ammessi, contenente la chiara identificazione delle spese ammesse a contributo e la dicitura "**Bando Doppia Transizione: Energetica e Digitale 2025**" e con **l'indicazione del CUP** obbligatorio relativo al progetto finanziato, comunicato in fase di concessione come specificato al precedente art. 9.

¹⁰ Nel caso di mancato rispetto del termine, l'impresa perde automaticamente il diritto alla liquidazione del contributo, senza possibilità di presentare eccezioni. In tali casi la Camera di commercio adoterà un provvedimento di accertamento della decadenza, senza necessità di procedere alla preventiva comunicazione all'impresa ai sensi dell'art. 10.bis della Legge 241/90 e s.m.i..



Nel caso di *fatture elettroniche* relative a spese sostenute *prima* della concessione del contributo o sostenute presso fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il soggetto beneficiario ai fini della liquidazione del contributo assegnato, in ottemperanza al disposto del comma 7 dell'art. 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e da ultimo modificato con legge 30 dicembre 2023, n. 213, deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **utilizzando tassativamente il modello di cui all' allegato G del presente bando**, riportando il codice CUP comunicato dalla Camera di commercio in sede di concessione.

- d) copia delle *quietanze di pagamento*, con indicazione del codice CRO o TRN, delle fatture relative agli interventi ammessi a contributo (allegare per tutte le spese sostenute copia dell'estratto conto bancario/postale dei pagamenti effettuati) con indicazione del codice CUP nei casi previsti dalla precedente lettera c);
- e) *relazione di dettaglio*, firmata digitalmente dal fornitore come qualificato ai sensi dell'art. 7, adeguatamente documentata per le attività di consulenza e servizi realizzate ai sensi dell'art. 6 e ammesse a contributo;
- f) PER ASSE 1 con riferimento al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne *attestazione riguardante la frequenza a percorsi formativi e professionalizzanti di qualità dei dipendenti*, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore.

In fase di *rendicontazione* tutte le fatture devono:

- essere intestate direttamente al soggetto beneficiario;
- evidenziare l'importo della base imponibile, poiché l'IVA non rientra tra le spese ammissibili ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero, opportunamente documentato;
- riportare la dicitura **“Bando Doppia Transizione: Energetica e Digitale 2025”** e il **“CUP” obbligatorio**, come specificato al precedente punto c);
- datate e quietanzate entro i 150 giorni dalla data di comunicazione della concessione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.

La mancata presentazione del modulo di rendicontazione o la sua sottoscrizione digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa comporta l'inammissibilità della richiesta di contributo. Il progetto ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente a quanto dichiarato in sede di domanda (descrizione dell'intervento) e con spese validamente rendicontate (IVA esclusa) in misura non inferiore al 70% delle spese ammesse, e comunque non inferiori a € 3.000,00, pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. 11, lettera g).

Fatto salvo quanto sopra, in caso di spese validamente rendicontate inferiori a quelle ammesse, il contributo concesso verrà rideterminato proporzionalmente, nei limiti delle spese presentate e a condizione che il progetto sia comunque realizzato organicamente¹¹.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

Gli eventuali scostamenti nella composizione delle spese ammesse a contributo, qualora eccedano complessivamente il 10% delle stesse, devono essere preventivamente autorizzati dalla Camera di commercio tramite richiesta da inoltrare tempestivamente via PEC a promozione@so.legalmail.camcom.it. Non saranno

¹¹ Insieme alla quantificazione delle spese validamente rendicontate, verrà accertato che il progetto a suo tempo candidato risulti realizzato organicamente, cioè nelle sue componenti essenziali. Ad esempio, la mera rendicontazione di una o più tipologie di spesa, non collegate organicamente alle restanti candidate, determinerà la revoca totale del contributo. Nei casi di rideterminazione proporzionale e di revoca si applica l'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i..



pertanto ammesse le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente all'effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

Pena la decadenza del contributo, deve essere altresì preventivamente autorizzata dalla Camera di commercio, la modifica del fornitore dei servizi al fine di verificare rispondenza delle capacità professionali del nuovo fornitore ai requisiti dell'articolo 7, per entrambi gli assi del presente bando, da attestare con apposita dichiarazione (allegato E).

È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine assegnato, di norma non superiore a 10 giorni dall'invio della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.

L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari sarà disposta con determinazione dirigenziale, di norma, entro il termine di 30 giorni, dalla data di presentazione della rendicontazione o dal suo perfezionamento in caso di richiesta di integrazioni.

Nella fase di liquidazione del contributo, in caso di eventuale accertata irregolarità del DURC, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8- bis).

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73.

Art. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I *soggetti beneficiari* dei contributi sono obbligati, a pena di decadenza del contributo e con obbligo di restituzione dello stesso, se già liquidato, a:

- a) ottemperare puntualmente e scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- b) non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese;
- c) segnalare tempestivamente alla Camera di commercio di Sondrio - U.O. "Progetti di incentivazione e sostegno", PEC: promozione@so.legalmail.camcom.it eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo punto e);
- d) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla Camera di commercio;
- e) richiedere, motivando adeguatamente, la preventiva autorizzazione ad apportare variazioni alla composizione delle spese ammesse a contributo, qualora eccedenti il 10% del totale ammesso o l'eventuale modifica del fornitore indicato in sede di domanda come previsto dal precedente art. 10;
- f) rendicontare le spese progettuali con le modalità previste dal presente bando entro 150 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo;
- g) sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto (70%) e comunque non inferiore a € 3.000,00;
- h) conservare, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
- i) assoggettarsi e collaborare con lealtà alle ispezioni ed ai controlli di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 - CONTROLLI

La Camera di commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa sarà tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi si procederà nei termini di legge.



Art. 13 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Il presente Bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.so.camcom.it

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Bando si rimanda a quanto previsto nel “Regolamento sui contributi” disponibile sul sito della Camera di Commercio di Sondrio al [link](#).

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l'unità operativa “Incentivazione e progetti di sostegno”, tel. 0342/527.111, interno 6, e-mail promozione@so.camcom.it

Art. 14 - TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione e liquidazione dei contributi del presente Bando sono pubblicati sul sito internet della Camera di commercio di Sondrio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e alle specifiche disposizioni anticorruzione adottate dalla Camera di commercio di Sondrio.

Art. 15 - RICORSI E CONTROVERSIE

Avverso le decisioni della Camera di commercio di Sondrio attuative del presente Bando, è possibile presentare controdeduzioni direttamente al Segretario Generale mediante invio di una comunicazione via PEC all'indirizzo cciaa@so.legalmail.camcom.it oppure proporre ricorso in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Reghenzani, Responsabile dell'unità operativa “*Progetti di incentivazione e sostegno*” (mail: reghenzani@so.camcom.it).

Art. 17 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Sondrio, informa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione delle domande di contributo del presente Bando.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso da parte del personale incaricato della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione



I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati delle imprese beneficiarie potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese. Le denominazioni/ragioni sociali delle imprese beneficiarie saranno pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito camerale, sia pure non ricadenti nell'obbligo di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati

Agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 17 del GDPR. In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare.

E' garantito altresì esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@so.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione. L'interessato può, inoltre, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Sondrio con sede legale in Via Piazzi 23, tel. 0342/527.111-7 e-mail info@so.camcom.it PEC cciaa@so.legalmail.camcom.it, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è Unioncamere Lombardia, contattabile all'indirizzo servizioldpo@lom.camcom.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).

Elenco beni immateriali ammissibili

L. 11/12/2016, n. 232 Articolo 1, comma 10 - In vigore dal 1 gennaio 2018

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in «Industria 4.0»

1. *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*)



2. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
3. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione
4. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ *fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*)
5. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*
6. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
7. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali
8. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
9. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
10. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
11. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*)
12. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*)
13. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
14. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*)
15. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di *robot*, *robot* collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
16. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *wearable device*
17. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
18. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica





19. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)
20. *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di *test* e di fermi macchina lungo le linee produttive reali, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce
21. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
22. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Allegato così modificato dall'art. 1, comma 32, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
DET. 37/SG/2025

Allegati:

*Per la Domanda di **concessione***

- *Allegato A: modulo di domanda;*
- *Allegato B_ASSE 1 modulo servizi per ASSE 1 - Transizione energetica;*
- *Allegato B_ASSE 2 modulo servizi per ASSE 2 - Digitalizzazione;*
- *Allegato C: procura intermediario;*
- *Allegato D: modello dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;*
- *Allegato E: dichiarazione fornitori – art. 7;*

*Per la domanda di **rendicontazione***

- *Allegato F: modulo di rendicontazione.*
- *Allegato G: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per apposizione CUP.*